

Milano, 11 Dicembre 2009

ALLE ASSOCIATE DEL GRUPPO
'DISTRIBUTORI CARBURANTI'

(rif. : dr. Roberto Cattaneo)

Oggetto: Legge 102/2009 - Detassazione degli investimenti in macchinari - "Tremonti ter" - Circolare n. 44/E Agenzia delle Entrate

Le modalità applicative della legge in oggetto non sollevano problemi applicativi e in gran parte riprendono procedure già sperimentate con le edizioni precedenti del provvedimento.

La circolare emanata lo scorso 27 ottobre ha risposto a molti dei quesiti proposti dalle categorie interessate dal provvedimento, ma ha ribadito che l'individuazione dei beni agevolabili è affidata all'esame dell'elenco ATECO 28. Non sarebbe stata possibile una risposta differente, in quanto la circolare non avrebbe potuto introdurre criteri di individuazione dell'ambito applicativo dell'agevolazione diversi da quelli determinati dalla legge.

La circolare sollecita invece un attento esame delle note applicative allegate alla classificazione ATECO e ribadisce che "non rileva in alcun modo la circostanza che il soggetto che li cede (il fabbricante) abbia un codice di attività appartenente alla divisione 28" (circolare in oggetto, pagina 9). Chiarisce quindi un equivoco diffuso, ma infondato, relativo al criterio di individuazione dell'oggetto dell'agevolazione: non è rilevante il codice ATECO del fabbricante, ma è invece rilevante la riconducibilità del bene agevolato alle voci ATECO della categoria 28. Occorre quindi utilizzare i criteri offerti dalla legge e dalla circolare per sapere se le apparecchiature prodotte siano o no nell'ambito di applicazione della legge.

La classificazione ATECO contempla la "fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca", dove la sigla nca significa "non classificabili altrimenti". Già questa indicazione offre almeno due informazioni: se una apparecchiatura è individuabile in una voce ATECO diversa dalla 28, allora non è inclusa nella 28; e poi la voce ATECO 28 è considerata come una classificazione di chiusura, di completamento, in cui considerare inclusi tutti i beni della meccanica per cui non è possibile trovare una classificazione differente. Quindi si tratta di una voce con una portata piuttosto ampia, soprattutto per beni con destinazioni di uso particolari, non riconducibili a voci specifiche.

In sostanza, quindi, se i beni sono apparecchiature meccaniche, non appartengono a categorie di attività specifiche individuate da voci ATECO diverse dalla 28, allora possono trovare una plausibile collocazione nella voce ATECO 28 e quindi essere oggetto di agevolazione. Non è richiesta affatto la precisa e unilaterale corrispondenza del bene agevolato con una specifica voce. Altrimenti sarebbe stata necessaria non una classificazione approssimativa come è l'ATECO, ma un elenco universale di tutte le produzioni conoscibili.

Quanto sopra considerato, sembra del tutto compatibile la produzione di distributori di carburante con la voce 28.13 ATECO "Fabbricazione di altre pompe e compressori", agevolabile.

Come indicato nella circolare della Agenzia delle Entrate, sono agevolabili anche "componenti o parti indispensabili per il funzionamento" dei beni agevolabili, "ancorché non inclusi nella divisione 28".

Cordiali saluti.

 Segreteria ACISM